



Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito ed Onorario della Scuola IMT Alt Studi Lucca

Sommario

Art. 1. Oggetto e finalità	1
Art. 2. Requisiti e modalità per il conferimento	1
Art. 3. Stato giuridico del "Professore emerito" e del "Professore onorario".....	2

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento del titolo di "Professore Emerito" e di "Professore Onorario" in conformità a quanto disposto dall'art. 111 RD n. 1592/1933 e dall'art. 15, c. 2, Legge n. 311/1958 ed individua le attività che questi possono svolgere nell'ambito della Scuola.

Art. 2. Requisiti e modalità per il conferimento

1. La Scuola può proporre di conferire i seguenti titoli onorifici ai professori di prima fascia che siano stati collocati a riposo presso la Scuola o dei quali siano state accettate le dimissioni:
 - a) il titolo di "Professore emerito", qualora abbiano prestato servizio in qualità di Professori di prima fascia, o in posizione equivalente all'estero, per almeno venti anni;
 - b) il titolo di "Professore onorario", qualora abbiano prestato servizio in qualità di Professori di prima fascia, o in posizione equivalente all'estero, per almeno quindici anni.
2. La proposta di candidatura al titolo non può essere presentata a favore di docenti che abbiano subito, nel corso della permanenza in servizio, un provvedimento disciplinare da parte del Collegio di disciplina.
3. Il titolo è attribuito dal Ministro, previa delibera del Senato Accademico, su proposta di un Professore Ordinario condivisa con la maggioranza dei Professori Ordinari e Associati, adeguatamente motivata tenuto conto di quanto segue:
 - prestigio del docente in seno alla Comunità Accademica per aver dato lustro alla Scuola con una attività scientifica di livello particolarmente elevato, attestata dal valore, dalla collocazione e dall'abbondanza della produzione scientifica;
 - incarichi di particolare prestigio ricoperti dal docente all'interno della Scuola;
 - incarichi di particolare prestigio ricoperti dal docente a livello nazionale e internazionale.

4. Nella valutazione della proposta saranno considerati significativi anche i seguenti requisiti: il conseguimento di premi nazionali e internazionali, l'appartenenza ad accademie di indiscusso livello internazionale, la presidenza/direzione di importanti istituzioni scientifiche e culturali.
5. La delibera del Senato Accademico è assunta a maggioranza assoluta dei votanti, nella composizione limitata alla prima fascia.
6. Il Ministero, qualora ne rilevi la congruità, accoglie la proposta della Scuola e, con proprio decreto, conferisce all'interessato il titolo di "Professore Emerito" o quello di "Professore Onorario".

Art. 3. Stato giuridico del "Professore emerito" e del "Professore onorario"

1. Al "Professore Emerito" e al "Professore Onorario" non competono particolari prerogative accademiche. Il Direttore può loro attribuire, in ragione della loro esperienza, particolari incarichi di interesse della Scuola.
2. Il Professore Emerito od Onorario può continuare a svolgere le attività di ricerca presso la Scuola compatibilmente con il rispetto della normativa vigente.
3. Il Professore Emerito od Onorario può partecipare ai progetti di ricerca nazionali, finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività se previste dai rispettivi bandi
4. Nell'ambito della programmazione didattica annuale, il Professore Emerito od Onorario può svolgere, compatibilmente con la normativa vigente, attività didattica previo conferimento di incarico a titolo gratuito o oneroso e può far parte di commissioni di esame e di diploma.